

ExAequo Bottega del Mondo Cooperativa Sociale ONLUS

Denominazione • Sede • Durata

Articolo 1

E' costituita una Società Cooperativa a Responsabilità Limitata denominata ExAequo Bottega del Mondo Cooperativa Sociale a responsabilità limitata.

Articolo 2

La Cooperativa ha sede nel Comune di Bologna in Via Altabella 7/B. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, ad eccezione di sedi secondarie la cui competenza spetta alla Assemblea Straordinaria dei Soci.

Articolo 3

La Cooperativa avrà durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata oltre il termine o sciolta prima della sua scadenza con deliberazione della Assemblea Straordinaria dei Soci.

Scopo • Oggetto

Articolo 4

La Società, che non persegue scopi di lucro, è retta con i principi della mutualità, ai sensi e per gli effetti del Codice Civile e delle altre leggi in materia vigenti ed in particolare ai sensi del Decreto Legislativo CPS 1577 del 14 dicembre 1947 e della Legge 59 del 31 gennaio 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Essa ha lo scopo di perseguire, ai sensi della Legge 381 del 1991, l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi rientranti nella previsione di cui all'Articolo 1, comma 1, lettera a) della stessa.

La Cooperativa mediante la solidale partecipazione dei Soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, anche in qualità di soci fruitori, realizza le attività costituenti l'oggetto sociale in funzione e nel rispetto degli obiettivi della Legge 381 del 1991 e del presente Statuto.

In particolare la Cooperativa individua nella effettiva affermazione dei *Diritti universali della persona umana*, così come descritti nella *Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo* approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 10 dicembre 1948, il contenuto privilegiato dello scopo generale della comunità alla promozione umana. Inoltre, consapevole del ruolo che l'economia ha assunto all'interno della società contemporanea, saranno considerati in modo speciale i diritti economici e sociali con-

tenuti nella medesima *Dichiarazione Universale*.

In questa prospettiva particolare attenzione sarà rivolta alle categorie più deboli che trovano maggiore ostacolo nell'affermazione dei propri diritti a causa delle condizioni economiche e sociali, al grado di istruzione, ecc.. Infine, la Cooperativa intende perseguire i seguenti scopi:

- assolvere la funzione sociale di difesa del bilancio familiare dei Soci e dei non soci, fornendo loro beni servizi di buona qualità alle migliori condizioni possibili orientando i consumatori all'acquisto di prodotti che offrono garanzie di qualità e di prezzo, privilegiando quelli provenienti dai paesi del Sud del mondo e dell'economia sociale;
- sviluppare lo spirito di solidarietà e la vita democratica associativa dei Soci, delle loro famiglie e dei lavoratori anche tramite l'organizzazione di attività aventi carattere sociale, assistenziale ed educativo;
- promuovere la forma di distribuzione commerciale ispirata ai valori sociali del mercato equo e solidale basato sul pagamento di prezzi equi dei prodotti provenienti dal Sud del mondo, prevenendo in tal modo lo sfruttamento lavorativo e commerciale dei produttori di aree svantaggiate del mondo;
- diffondere le più ampie conoscenze nei seguenti settori: commercio equo e solidale con i paesi del Sud del mondo, soggetti economici finalizzati al recupero di situazioni di disagio ed emarginazione, corretto rapporto uomo-ambiente;
- proteggere la salute dei Soci e dei consumatori;
- incentivare l'autofinanziamento, stimolare lo spirito di risparmio e di previdenza dei Soci;
- estendere l'esercizio della propria attività anche a favore di consumatori non soci.

Su delibera del Consiglio di Amministrazione essa potrà aderire ad associazioni di rappresentanza riconosciute dal movimento cooperativo, partecipare a consorzi od altri organismi economici e cooperativistici la cui attività risulti utile al conseguimento degli scopi sociali.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, ai suoi organismi periferici

provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale. La tutela dei Soci viene esercitata dalla Cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

Articolo 5

La società ha per oggetto:

- l'organizzazione e la gestione di attività sociali educative e formative a favore dei propri Soci e di utenti diversi, soprattutto se portatori di interessi sociali ed economici svantaggiati;
- la vendita dei generi di consumo, merci, prodotti ed articoli di qualsiasi natura e tipo provenienti da paesi del Sud del Mondo e dai circuiti dell'economia sociale;
- lo svolgimento di attività, anche commerciali e/o di servizi, che consentano ai Soci e/o ai terzi consumatori un rapporto il più possibile diretto con gruppi associati di produttori svantaggiati di aree marginali del mondo volto a permettere ai primi di fruire dei prodotti dei secondi e ai secondi di accedere al mercato a condizioni eque, nel rispetto delle norme della Organizzazione Internazionale del Lavoro e della *Carta italiana del Commercio Equo e Solidale*;
- la diffusione delle più ampie conoscenze nei seguenti settori: commercio equo e solidale con produttori di paesi e regioni economicamente svantaggiate, finanza etica, turismo responsabile, soggetti economici finalizzati al recupero di situazioni di disagio ed emarginazione, corretto rapporto uomo-ambiente.

La diffusione di tali conoscenze si attua distribuendo prodotti e servizi, oltreché materiale informativo, provenienti dai soggetti svantaggiati, che attivino processi di crescita nei settori di produzione, ottenendo per i propri Soci e fruitori anche opportunità d'acquisto di particolari categorie di prodotti e servizi a condizioni vantaggiose.

In particolare, per il conseguimento dello scopo sociale la Cooperativa può:

- a) gestire Botteghe del Mondo con le finalità descritte sopra;
- b) svolgere attività di vendita e di intermediazione di beni e prodotti acquistati o importati direttamente o tramite terzi, curandone la distribuzione sul territorio nazionale o estero;
- c) svolgere attività di informazione, di promozione e di organizzazione di se-

minari e corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento o con il contributo di enti pubblici ed enti privati, di produzione e di distribuzione di materiale informativo, pubblicazioni, libri, riviste e opuscoli, per incentivare la diffusione fra i Soci e i terzi delle più ampie conoscenze riguardanti:

- i produttori, la loro organizzazione e la loro realtà sociale, comprendendo informazioni sulla realtà economica, politica e sociale presente e passata dei paesi di origine, e, più in generale, dei paesi e delle regioni economicamente svantaggiate;
 - le caratteristiche e la tecnica produttiva dei beni;
 - tutte le altre materie ricomprese negli scopi della Cooperativa;
- d) promuovere e gestire centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, ricreativa, ecc., eventualmente con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione che accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale dei propri Soci, delle loro famiglie e della comunità in genere;
- e) promuovere campagne di sensibilizzazione all'acquisto dei prodotti in oggetto, quale mezzo immediato e concreto per sostenere progetti di vita e sviluppo, anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni, spettacoli, mostre, viaggi a luoghi di interesse archeologico, paesaggistico e naturalistico, storico, politico o economico e altri momenti di aggregazione;
- f) acquistare e gestire immobili, ad uso diverso da abitazione, atti ad ospitare tutte le attività e le iniziative di cui ai punti precedenti, nonché gli organismi che possono essere Soci della cooperativa;
- g) promuovere organizzare e gestire corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento con enti pubblici ed enti privati, per incentivare la competenza tecnica dei propri Soci, operatori e terzi nelle materie oggetto della cooperativa, nonché concorrere alla formazione cooperativa anche con il contributo della Unione Europea;
- h) promuovere organizzare e gestire conferenze, seminari, corsi, anche presso scuole, enti pubblici ed enti privati sui temi sopra indicati;
- i) realizzare attività di ricerca, di sensibilizzazione e di promozione su tematiche e/o aspetti concernenti le aree di intervento della Cooperativa sopra enunciate, anche mediante pubblicazioni (articoli, libri, ecc.) e strumenti multimediali;
- j) organizzare, gestire e promuovere attività di informazione, formazione e sperimentazione di pratiche di soluzione non violenta dei conflitti e di edu-

ExAequo Bottega del Mondo Cooperativa Sociale ONLUS

cazione alla pace.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

In particolare la Cooperativa potrà:

- assumere partecipazioni, in altre imprese, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;

- costituire ed essere socia di Società per Azioni e a Responsabilità Limitata, anche cooperativa, ai fini del conseguimento degli scopi sociali della Cooperativa;

- dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consorzi e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.

La Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei Soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito Regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli Soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale; è pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale; la Cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

Soci

Articolo 6

Il numero dei Soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono essere Soci le persone fisiche di cittadinanza italiana o estera regolarmente residenti in Italia o che svolgono in Italia attività lavorativa, la cui domanda di adesione sia stata accettata dal Consiglio di Amministrazione.

Possono essere Soci anche le persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui Statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività oggetto della Cooperativa.

I Soci della Cooperativa potranno essere così suddivisi:

- Soci fruitori, ossia acquirenti che si approvvigionano dei prodotti commercializzati dalla Cooperativa, ovvero utenti dei servizi il cui coinvolgimento nella vita sociale attiene al solo godimento dei beni e servizi forniti, anche indirettamente, come nel caso dei Soci genitori di ragazzi minorenni interessati alle attività educative;
- Soci prestatori di lavoro, che pre-

stano, a titolo oneroso, la propria attività lavorativa a favore della Cooperativa sviluppandone le tematiche sociali ed educative [secondo le modalità previste dal regolamento interno ai sensi dell'Articolo 6 della Legge 142 del 3 aprile 2001, che prestano la propria attività lavorativa a favore della Cooperativa];

- Soci volontari, che prestano gratuitamente la propria attività lavorativa a favore della Cooperativa ed il cui numero non può essere superiore alla metà del numero complessivo dei Soci. Essi condividono lo scopo e le finalità della cooperativa e sono iscritti in apposita sezione del Libro Soci. Oltre alle categorie di Soci sopra indicate, possono essere ammessi Soci sovventori.

Articolo 7

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di persona giuridica, la domanda di ammissione dovrà contenere: la ragione sociale, la sede legale e la delibera dell'organo competente in merito all'adesione alla Cooperativa.

La domanda dovrà inoltre contenere quanto previsto nei precedenti punti b) e c) relative alle persone fisiche.

Le persone fisiche e giuridiche, contestualmente alla domanda di ammissione, dovranno provvedere al versamento della quota che intendono sottoscrivere.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata la conformità della domanda con quanto previsto nei commi precedenti e l'esistenza dei requisiti di cui all'Articolo 5 e la inesistenza della causa di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel Libro dei Soci.

Articolo 8

Il capitale sociale dei Soci è costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

La quota sottoscritta inizialmente e le eventuali successive sottoscrizioni di aumento dovranno essere versate immediatamente.

I Soci sono obbligati:

- al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini sopra previsti;
- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Decadenza • Recesso • Esclusione

Articolo 9

La qualità di Socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte o per scioglimento della persona giuridica.

Articolo 10

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il Socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Il recesso diventa operativo con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, ai sensi dell'Articolo 2526 del Codice Civile.

Articolo 11

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei Soci interdetti o inabilitati, nei confronti di quelli che abbiano perso i requisiti di cui al precedente Articolo 5, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a contribuire agli scopi dell'impresa sociale.

La decadenza è pronunciata anche nei confronti delle persone giuridiche che abbiano deliberato il loro scioglimento o che si trovino in stato di fallimento o liquidazione coatta amministrativa o che siano soggetti ad altre procedure concorsuali. La decadenza diventa

operativa negli stessi termini previsti per l'esclusione.

Articolo 12

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del Socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'Articolo 8;
- che in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci cooperatori, da farsi a cura degli amministratori, ai sensi del Codice Civile.

Articolo 13

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i Soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie potranno essere demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dall'Articolo 34 del presente Statuto.

Articolo 14

I Soci receduti, decaduti od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, aumentate delle rivalutazioni eventualmente compiute a norma del successivo Articolo 20 del presente Statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio cooperatore, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo come sopra determinato.

Il pagamento deve essere fatto entro 6 mesi dalla approvazione del bilancio stesso.

Articolo 15

In caso di morte del Socio gli eredi conseguono il diritto al rimborso della quota da lui effettivamente versata nella misura e con le modalità previste nel precedente Articolo.

ExAequo Bottega del Mondo Cooperativa Sociale ONLUS

Articolo 16

I Soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del Socio deceduto, dovranno richiedere il rimborso della quota loro spettante entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Gli eredi del Socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

Soci sovventori

Articolo 17

Possono essere ammessi alla Cooperativa Soci, denominati Soci sovventori, che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa. Possono essere Soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche. I conferimenti effettuati dai Soci sovventori, rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei Soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui al precedente Articolo 4.

L'ammissione del Socio sovventore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

A ciascun Socio sovventore non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai Soci sovventori deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti alla base sociale, inteso come somma dei voti spettanti ai Soci cooperatori e ai Soci sovventori.

L'esercizio del diritto di voto del Socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'Assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno 3 (tre) mesi. Al recedente spetta il rimborso del capitale conferito al valore nominale, eventualmente rivalutato a norma dell'Articolo 20 di questo Statuto.

Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei Soci sovventori potrà essere maggiorato, rispetto a quello dei Soci cooperatori, da un minimo dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) e fino alla misura massima consentita dalla legge.

I Soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei Soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati Amministratori. La maggioranza degli

amministratori deve comunque essere costituita dalle altre categorie di soci previste dall'Articolo 6.

La trasferibilità delle azioni nominative dei Soci sovventori è subordinata al gradimento motivato del Consiglio di Amministrazione.

Il rapporto con i Soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

I Soci sovventori sono obbligati:

- al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Possessori di azioni di partecipazione cooperativa

Articolo 18

La Cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai Soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per le categorie di soci illustrate nell'Articolo 6.

All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale, sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.

La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa sarà disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Patrimonio Sociale

Articolo 19

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale dei Soci, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- dal capitale sociale dei soci sovventori di cui al precedente Articolo 17, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di 516 (cinquecentosedici) Euro, destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'Articolo 4 del presente Statuto;
- dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni di partecipazione cooperativa ciascuna del valore nominale di 516 (cinquecentosedici) Euro;
- dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'Articolo 20 e con le quote eventualmente non rimborsate ai Soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei Soci deceduti;
- dalla riserva straordinaria;
- da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote e/o azioni sottoscritte, ed eventualmente rivalutate.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i Soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

Esercizio Sociale

Articolo 20

L'esercizio sociale va dal 1 luglio al 30 giugno del successivo anno. Alla fine

di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo inventario, da compilarli entrambi con criteri di oculata prudenza.

Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, ai sensi dell'Articolo 2364 del Codice Civile, entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; l'organo amministrativo, con sua deliberazione presa prima della scadenza dei 3 (tr) mesi, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rende necessario il prolungamento del termine di 6 (sei) mesi.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali destinandoli:

- una quota non inferiore al 20% al fondo di riserva legale;
- una quota pari al 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- una eventuale quota da distribuire ai Soci, ai Soci sovventori e ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, quale dividendo, in misura non superiore a quanto consentito dalle leggi in materia per la sussistenza dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, ragguagliato al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato;
- una eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- una quota per dividendo del capitale sociale in misura non superiore a quanto consentito dalle leggi in materia per la sussistenza dei requisiti mutualistici ai fini fiscali e ragguagliato al capitale effettivamente versato;
- una quota ripartita tra i Soci a titolo di ritorno e cioè restituzione di una percentuale del prezzo pagato, proporzionale agli acquisti effettuati da ogni socio durante l'esercizio sociale presso i negozi della cooperativa.

Qualora la quota di ritorno non venga ritirata nel termine stabilito dall'Assemblea, sarà destinata ad aumento della quota sociale.

Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, l'Assemblea ha sempre la facoltà di deli-

ExAequo Bottega del Mondo Cooperativa Sociale ONLUS

berare che l'utile netto residuo sia devoluto ai fondi di riserva indivisibili.

Organi Sociali

Articolo 21

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Sindaci;
- l'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.

Assemblee

Articolo 22

Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 8 (otto) giorni prima della adunanza, contenenti l'ordine del giorno, il luogo - nella sede o altrove purché in territorio nazionale -, la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'avviso, inoltre, può essere inviato mediante comunicazione scritta da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima della data della prima e della seconda convocazione. In mancanza dell'adempiimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto, tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i Soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

Articolo 23

L'Assemblea Ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo con la relazione del Consiglio di Amministrazione e, se dovesse ritenere utile, approva anche il bilancio preventivo;
- determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e provvede alle relative nomine;
- determina la misura degli eventuali gettoni di presenza da corrispondere agli Amministratori per la loro attività collegiale;
- nomina i componenti il Collegio dei Sindaci, elegge tra questi il presidente e fissa i compensi;
- approva i regolamenti previsti dal presente Statuto;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- adotta le procedure di program-

mazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'Articolo 4 del presente Statuto approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa;

• delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi ovvero entro i 6 (sei) mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale; quando particolari esigenze lo richiedano ai sensi di legge, l'organo amministrativo, con sua deliberazione presa prima della scadenza dei tre mesi, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si renda necessario il prolungamento del termine fino a 6 (sei) mesi.

L'Assemblea potrà, eventualmente, essere convocata entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da tanti soci espressione di almeno 1/5 (un quinto) dei voti spettanti agli stessi.

In questi casi la convocazione deve aver luogo entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta.

Articolo 24

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata Straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e dello Statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei Liquidatori.

Articolo 25

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per le votazioni si procederà normal-

mente col sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 26

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, per lo scioglimento e la liquidazione della società l'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Articolo 27

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultino iscritti nel Libro Soci cooperatori e nel Libro Soci sovventori da 3 (tre) mesi e che non siano in mora nei versamenti delle quote e/o azioni sottoscritte.

Ciascun Socio persona fisica ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I Soci persone giuridiche hanno anch'essi diritto a 1 (uno) voto.

Ciascun Socio sovventore avrà diritto ad un numero di voti differenziato a seconda dell'ammontare del conferimento apportato, così come previsto dal Regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

Il Socio sovventore persona giuridica delegherà all'Assemblea propri rappresentanti che dovranno produrre delega scritta dell'organo che li ha nominati. I Soci, che per qualsiasi motivo, non possano intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro Socio, appartenente alla medesima categoria di Socio o Socio sovventore, che non sia Amministratore o Sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun Socio può rappresentare non più di un altro Socio. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

La Lega Nazionale delle Cooperative, la sua Associazione nazionale di categoria e le Organizzazioni cooperative provinciali e regionali cui la cooperativa aderisce, potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto al voto.

Articolo 28

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione

e, in sua assenza, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dall'Assemblea. Il Segretario può essere un non socio. Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Consiglio di Amministrazione

Articolo 29

Il Consiglio di Amministrazione si compone da 3 (tre) a 11 (undici) Consiglieri eletti dall'Assemblea.

Un numero di Consiglieri inferiori alla metà del totale può essere scelto tra i Soci sovventori persone fisiche o tra i rappresentanti dei Soci sovventori persone giuridiche.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica da 1 (uno) a 3 (tre) anni, secondo le decisioni di volta in volta prese dall'Assemblea ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Spetta all'Assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della cooperativa.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente; può delegare, determinandone nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli Amministratori, oppure ad un comitato esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno 1 (uno) giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni sono normalmente palese.

A parità di voti, nelle votazioni, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa. Spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci e l'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa;

ExAequo Bottega del Mondo Cooperativa Sociale ONLUS

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente i preventivi, nonché la propria relazione al bilancio consuntivo che deve indicare, tra l'altro, specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della Società;

- compilare i Regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale. Fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;

- deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- conferire procure speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- assumere, nominare e licenziare il personale della cooperativa nelle categorie degli operai, impiegati, quadri e dirigenti, fissandone le mansioni e la retribuzione; conferire specifiche deleghe ai dirigenti in materie che sono di specifica competenza del Consiglio di Amministrazione, definendone i limiti e i controlli;

- deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei Soci;

- compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea generale;

- deliberare la istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'Articolo 4 del presente Statuto.

Articolo 30

Qualora venga a mancare un Consigliere di Amministrazione, il Consiglio provvede a sostituirlo mediante cooperazione, ai sensi dell'Articolo 2386 del Codice Civile, nell'ambito della medesima categoria di Soci o Soci sovventori alla quale apparteneva il Consigliere da sostituire.

Articolo 31

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o a un membro del Consiglio, nonché con speciale procura, ad impiegati della società.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Collegio Sindacale

Articolo 32

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, destinati a subentrare in ordine di anzianità agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato. I Sindaci sono eletti dall'Assemblea, a norma di legge, che li sceglia fra i Soci oppure fra i non soci nominandone, altresì, il Presidente.

I Sindaci durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Articolo 33

Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della Società, vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto sociale ed accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, nonché redigere la relazione all'Assemblea di bilancio indicando specificatamente i criteri seguiti dagli Amministratori nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della Società.

Il Collegio Sindacale, a norma di legge, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I Sindaci possono in ogni momento procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo; devono effettuare gli accertamenti periodici e quant'altro

stabilito per legge. Di ogni ispezione anche individuale dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito Libro.

Collegio Arbitrale

Articolo 34

Le controversie che dovessero insorgere tra Soci, Amministratori e Liquidatori riguardanti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, fatta eccezione per quelle che non possano formare oggetto di compromesso, devono essere rimesse alla decisione di un Collegio di 3 (tre) arbitri, nominati secondo le norme della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Bologna.

Rientrano in particolare nella competenza del Collegio Arbitrale le decisioni sulle controversie in materia di decadenza, recesso ed esclusione.

La parte che ricorre al Collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.

Gli Arbitri decideranno secondo equità. Il Collegio provvederà ad emettere la propria decisione nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento del ricorso, salvo proroga motivata da parte del Collegio stesso, per un periodo di ulteriori 30 (trenta) giorni.

Fermo restando l'obbligo di provvedere all'audizione di tutte le parti e di assicurare il contraddittorio tra le stesse, il Collegio deciderà senza vincoli di forma ed adottando i criteri di valutazione ritenuti più adeguati.

Di tutte le riunioni del Collegio dovrà essere redatto un processo verbale e la decisione, da adottarsi a maggioranza, dovrà essere motivata.

Assemblea Speciale dei Possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa

Articolo 35

L'Assemblea Speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, ove compatibili, le norme fissate per le Assemblee ordinarie dei Soci, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal Rappresentante Comune quando lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei possessori.

L'Assemblea, in particolare:

- delibera in materia di Rappresentante Comune, di pregiudizio dei diritti ed, in genere, circa gli in-

teressi della categoria;

- delibera sulla costituzione di un eventuale proprio fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;

- esprime annualmente un parere motivato sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali di sviluppo e di ammodernamento.

Il Rappresentante Comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti; può inoltre assistere alle Assemblee dei Soci con facoltà impugnativa; deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Speciale e tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società.

Scioglimento e Liquidazione

Articolo 36

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa nominerà uno o più Liquidatori scegliendoli possibilmente tra i soci e stabilendone i poteri.

Articolo 37

In caso di cessazione della Cooperativa, l'eventuale residuo attivo di liquidazione è destinato, nell'ordine:

- al rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa;
- al rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati;
- al rimborso delle quote di capitale sociale versate dai soci, eventualmente rivalutate;
- alla devoluzione al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'Articolo 11, Legge 59 del 31 gennaio 1992.

Disposizioni generali

Articolo 38

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei Soci riuniti in Assemblea.

Articolo 39

Le clausole mutualistiche, di cui agli Articoli 19, 20 e 37 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Articolo 40

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione